

DEROGHE ALLE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 recita che “[...]ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

Possibili deroghe potranno essere concesse per le assenze dovute alle seguenti casistiche:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (come, a titolo di esempio esplicativo ma non esclusivo, possono essere; gravi patologie, ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti, malattie contagiose con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità);
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- gravi motivi personali o di famiglia e situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di Classe (ad esempio provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- assenze valutate dal Dirigente Scolastico sulla base di specifiche situazioni soggettive non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti e solo nel caso in cui l’alunno sia in obbligo scolastico.